



COMUNE DI DRENCHIA

PROVINCIA DI UDINE

DECRETO N. 2

31 marzo 2015

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 3 commi 27 e ss. ha espressamente statuito quanto segue:

comma 27: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;*

comma 28: *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”;*

CONSIDERATO che il Comune di Drenchia ha, con propria delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24 novembre 2010 provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni:

- società CAFC s.p.a.;
 - società Friulenergie s.r.l.;
 - albergo diffuso Valli del Natison Società Cooperativa;
- disponendo altresì la dismissione delle partecipazioni possedute in Friulenergie s.r.l.

PRESO ATTO che a seguito dell'atto Rep. n. 85696 / Racc. n. 36856 a rogito del Notaio Bruno Panella di Udine avveniva la fusione per incorporazione di Friulenergie s.r.l. di Udine in CAFC s.p.a. con conseguente rimodulazione delle quote azionarie di CAFC s.p.a.;

VISTO il comma 611, dell'art. 1, della L. 190 del 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) che prevede:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”

CONSIDERATO che il comma 612, dell'art. 1, della L. 190/2014 attribuisce in capo al Sindaco del Comune la competenza alla definizione ed approvazione, entro il 31/03/2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio di risparmi da conseguire;

CONSIDERATO altresì che il suddetto piano deve essere corredato da una apposita relazione tecnica e deve, quindi, indicare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione in relazione alle singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc.);
- il dettaglio del risparmio da conseguire.

RITENUTO, pertanto di approvare il seguente:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI DRENCHIA**

1) Società possedute direttamente:

Ragione sociale:	Valore nominale di partecipazione al capitale sociale:	Valore percentuale del capitale detenuto:	Valore nominale della quota o dell'azione:
CAFC s.p.a.	276.275,85 Euro	0.690697%	Euro 51,65
Albergo diffuso Valli del Natisone Soc. Coop.	600,00 Euro	5,22%	Euro 100,00

1.1) Società possedute indirettamente:

FRIULAB s.r.l. Società partecipata da CAFC s.p.a. Al 73,50% come da comunicazione di CAFC s.p.a. del 10/03/2015 prot. 11989/15

2) Partecipazioni societarie da dismettere:

Nessuna

2.1) Partecipazioni oggetto di altre operazioni diverse dalla dismissione (fusioni, scissioni ect.):

Nessuna

3) Partecipazioni da mantenere:

Si ritiene di mantenere le partecipazioni del Comune di Drenchia riferite a:

- CAFC s.p.a. e la sua partecipazione in FRIULAB s.r.l.;
- Albergo Diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa;

4) Esplicazione dei motivi del mantenimento delle partecipazioni:

CAFC s.p.a. e la sua partecipazione in FRIULAB s.r.l.	<p>Società, non avente scopo prettamente industriale o commerciale, ad intero capitale pubblico affidatario diretto “in house” del servizio idrico integrato a livello di ambito - servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Il carattere di società affidataria “in house” racchiude ontologicamente in se le ragioni sottese al suo mantenimento in quanto rappresenta soltanto un modulo organizzativo di svolgimento del servizio il cui schema societario rappresenta un modulo formale che non priva del carattere pubblicistico secondo i principi giuridici espressi sia in ambito interno che comunitario.</p> <p>Peraltro, il modulo societario rappresenta l'utile strumento, nell'ambito del rispetto della neutralità delle forme, atto a garantire la partecipazione multiente in un'ottica di economie di scala.</p> <p>Le attività svolte da CAFC s.p.a., consistenti nella gestione del servizio idrico integrato costituito dai segmenti di acquedotto, fognatura, depurazione (servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale), si configurano sicuramente come un servizio di interesse generale svolto sul territorio comunale, rientrando nelle finalità istituzionali del Comune, per cui risulta doveroso ed opportuno mantenere la partecipazione in detta società.</p> <p>La FRIULAB s.r.l., benchè svolga attività che non si configura come Servizio Pubblico Locale, rappresenta l'unico laboratorio a servizio dei gestori del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Udine.</p>
Albergo Diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa	<p>L'oggetto sociale della società è il razionale utilizzo delle unità immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione dei servizi ricettivi collettivi coordinati (albergo diffuso, ai sensi della legge regionale n. 2/2002 artt. 64 e 65) per lo sviluppo dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, con particolare attenzione ai Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia, nonché l'assunzione, da non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità. L'erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative promozionali, pubblicitarie, di animazione e marketing turistico per la valorizzazione delle Valli del Natisone. L'Amministrazione Comunale di Drenchia ha</p>

aderito all'Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop. Il 17.12.2004 quale partner pubblico nell'ambito del progetto per la gestione di servizi turistico – ricreativi e di ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo quali pensioni, locande, alberghi ed alberghi diffusi.
--

RITENUTO altresì di approvare in ordine alle partecipazioni possedute le allegate schede tecniche;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare e fare proprio il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni a norma dell'art. 1, comma 611 e ss., della L. 190/2014 riportato in premessa con le allegate schede tecniche;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente piano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Drenchia;
- 4) di provvedere alla trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia del Piano e delle relative schede tecniche;

IL SINDACO
dott. arch. Mario Zufferli